

Legge 5 agosto 1978, n. 505.

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.

(Gazz. Uff. 4 settembre 1978, n. 247).

1. A decorrere dal 1 aprile 1978, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.

Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 57

Modifica alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernente norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste, nonché all'opzione dei dipendenti statali in posizione di comando in servizio negli uffici stessi.

Art.1

In attesa dell'emanazione della legge regionale prevista dall'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, le indennità ordinarie e speciali di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali ed alle guardie forestali regionali ai sensi dell'articolo 5, comma sesto, della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, sono corrisposte agli aventi diritto solo ed esclusivamente nella misura fissata dalle leggi statali in vigore al 1 luglio 1978 per il Corpo forestale dello Stato.

